

Allegato "E" al n. 67.410/11.932

STATUTO
"Fondazione ALICE BENVENUTI ETS"

ART. 1

(Denominazione, identità giuridica, sede e durata)

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione ALICE BENVENUTI ETS" che risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117) nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Capannori (LU). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi di:

- mantenere il ricordo e la memoria di Alice Benvenuti;
- svolgere la propria attività in relazione con le strutture ospedaliere;
- aiutare i bambini e i ragazzi a sviluppare strategie per incrementare e mantenere relazioni interpersonali efficaci.

La Fondazione è altresì attiva nel settore al sostegno delle giovani generazioni con Borse di Studio e progetti di formazione nell'ambito scolastico ed extra-scolastico.

La ricerca scientifica è dedicata all'erogazione di Borse di Studio e/o partecipazione all'acquisto di impianti, macchinari sanitari.

La Fondazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 328/2000 e s.m.i.; interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016 e s.m.i.; prevalentemente rivolti alle famiglie con bambini ricoverati presso la struttura dell'Azienda Ospedale – Universitaria Meyer di Firenze e le strutture pediatriche in genere, attività svolta anche attraverso la gestione di Casa Alice nella quale accoglie tali famiglie (Casa Alice è dedicata principalmente al sostegno delle famiglie dei piccoli degenti per patologie di natura oncologica;
- c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e s.m.i.; ad esempio, interventi psico-educativi e realizzazione di progetti al sostegno psicologico delle famiglie e dei giovani, attraverso personale qualificato;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e s.m.i.; nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. n. 42 del 2004;
- i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; ad esempio, organizzazione di concerti, mostre, spettacoli, manifesta-

zioni e concorsi nell'intento di valorizzare i giovani artisti;

l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ad esempio: borse di studio, progetti scolastici ed extra-scolastici mirati a sviluppare strategie al contrasto e al disagio giovanile (Arte Terapia, Musica Terapia, Lettura Animata, Stimolazione delle funzioni cognitive); progetto "Chi...Amami!" La vera rete le fanno i legami e i rapporti umani;

q) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e s.m.i., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; in particolare, la gestione della "Casa Accoglienza Alice" dedicata alle famiglie con figli oncologici;

u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 166/2016, n. 166, e s.m.i., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS; ad esempio, strumenti diagnostici, borse di studio, trasporti (buoni taxi per le famiglie) e ricongiungimenti familiari.

w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; nello specifico: sensibilizzazione sui temi della malattia in ambito pediatrico oncomatologico.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con D.M. 107/2021. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento del proprio scopo e finalità, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.

ART. 3

(Azioni strumentali)

Per il migliore raggiungimento del suo scopo e finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro senza che l'elenco possa ritenersi esaustivo e tassativo:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per l'esecuzione e il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui: (i) la richiesta e la stipula di finanziamenti anche per firma e mutui anche ipotecari, a breve o a medio-lungo termine, (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto o alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali, (iii), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale, persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione medesima;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumen-

tale, di società di capitali o mutualistiche (cooperative), nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;

- acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento del proprio scopo e finalità;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del proprio scopo e finalità.

ART. 4 (Aderenti)

Sono aderenti alla Fondazione i:

- Partecipanti;
- Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di 'Partecipanti', le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche che, condividendo scopo e finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni diversi dal denaro, ovvero con un'*attività* retribuita o volontaria, *di particolare rilievo* da svolgersi nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di 'Sostenitori', le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche che, condividendo scopo e finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro oppure con il conferimento di beni diversi dal denaro, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 (Ammissione degli aderenti)

L'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, con obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto.

L'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori deve essere preceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni adottati dalla Fondazione.

La qualifica di Partecipante e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

I Partecipanti e i Sostenitori hanno pari diritti.

ART. 6 (Esclusione e recesso degli aderenti)

Il Consiglio di Amministrazione decide, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con lo scopo e le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente;
- mancata partecipazione alle assemblee per più di 2 anni.

Nel caso di Partecipanti o Sostenitori diversi dalle persone fisiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasformazione, fusione e scissione incompatibili con lo scopo e finalità della Fondazione;
- variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente, incompatibile con lo scopo, finalità e attività della Fondazione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziaria e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 7

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un compenso fisso o periodico per chi ricopre la carica di Presidente. Detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dei suddetti soggetti; in ogni caso, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, co. 3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo; in ogni caso dovranno sussistere i requisiti di onorabilità e indipendenza.

ART. 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri, compreso il Presidente, secondo il numero determinato al momento della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica a tempo indeterminato, salvo morte, dimissioni o decadenza, quest'ultima deliberata dallo stesso Consiglio a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata. La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nelle ipotesi di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. Il Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, convoca l'Assemblea per la nomina del Consiglio.

In ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Con-

siglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto dello scopo, delle finalità e delle attività di interesse generale e diverse, di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- deliberare richieste di finanziamenti bancari per cassa, per firme e per sconto, fermo restando che l'utilizzo dei finanziamenti concessi è di esclusiva competenza del Presidente;
- nominare, fra i suoi componenti, il Segretario;
- deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
- nominare, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- delegare specifici compiti ai singoli componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, fermo restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- approvare l'assunzione dei lavoratori subordinati ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- approvare il conferimento di incarichi professionali;
- deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
- deliberare sull'istituzione di Commissioni consultive e Comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o

su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i componenti dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente nelle deliberazioni a voto palese, in quelle segrete la deliberazione si considererà respinta.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste dall'art. 15 del Codice del Terzo settore.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato a maggioranza, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione stesso, il quale nomina contestualmente il Vice Presidente.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, spetta al Presidente:

- curare le relazioni con Enti pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione/partenariato e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'Assemblea;
- promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati; rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale ed amministrativa, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati e arbitri;
- in caso di assoluta e improrogabile urgenza, assumere le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferire le stesse al primo Consiglio utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente: i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 (Direttore)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi della Fondazione.

Il Direttore, in particolare:

- provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile del coordinamento dell'attività degli organi della Fondazione;
- elabora e propone al Consiglio di Amministrazione il progetto di struttura organizzativa della Fondazione;
- formula al Consiglio di Amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e privati ed enti conformi allo scopo e finalità della Fondazione;
- cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

ART. 11 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo - costituito da tre componenti effettivi e due supplenti o, in alternativa, da un unico componente - è nominato dall'assemblea.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, l'assemblea procede alla nomina di un revisore, persona fisica o società di revisione, iscritti nell'apposito Registro.

Il revisore legale resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

ART. 12

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i componenti, sia Partecipanti che Sostenitori, che aderiscono alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante o Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito Libro degli aderenti conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per prendere conoscenza delle risultanze patrimoniali, economiche e finanziarie della gestione della Fondazione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti le attività che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea può essere altresì richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti l'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente sulla base dell'ordine del giorno determinato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 5 giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria o elettronica, raccomandata a mano o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

Ad essa compete:

- nominare e la revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio di esercizio

approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano scopo e finalità compatibili con quelli della Fondazione;

- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;

- formulare proposte in ordine al contenuto dei Regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano personalmente o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli aderenti. Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea tutti i Partecipanti e Sostenitori regolarmente iscritti.

L'intervento in Assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario nominato dalla stessa Assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o in proprio o per delega.

Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta che può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche, di utilità sociale e civiche di cui all'art. 2 del presente Statuto - è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti eseguiti con tale imputazione in denaro, in beni mobili e immobili e in altre utilità impiegabili per il perseguimento dei suoi scopi dai fondatori e da altre persone fisiche e giuridiche.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte ope-

rate dagli Organi della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma dell'art. 22, co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimonio.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai sensi dell'art. 8 CTS, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 15

(Bilancio preventivo, consuntivo e sociale)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo del successivo esercizio, ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale dell'esercizio precedente.

Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 14, co. 1 del Codice del Terzo settore, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con specifico D.M. 4 luglio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Libri e registri)

La Fondazione tiene i seguenti libri e registri:

- libro degli Aderenti (Partecipanti e Sostenitori), tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I Partecipanti e i Sostenitori hanno diritto di esaminare, senza estrarne copia, presso la sede sociale i suddetti libri attraverso apposita richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 **(Lavoratori)**

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 CTS.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 19 **(Estinzione della Fondazione)**

Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ., la fondazione si estingue: in caso di raggiungimento o impossibilità di raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto; in caso di deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente Statuto; per paralisi del Consiglio di Amministrazione protrattasi per oltre un anno.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze è devoluto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, co. 1 del Codice del Terzo settore, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 **(Clausola arbitrale)**

Tutte le controversie tra gli organi e gli aderenti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.

L'Organo Arbitrale sarà composto da un unico arbitro.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Lucca.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

L'arbitrato si svolgerà nel Comune capoluogo della Provincia ove la Fondazione ha sede.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 22

(Clausola transitoria)

Fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. n. 460/1997, e rimane iscritta all'Anagrafe unica delle Onlus.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in particolare, la Fondazione:

- a) - svolge attività in via principale, per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, co. 1 del D.Lgs. n. 460/1997;
- b) - può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività di cui alla precedente lett. a);
- c) - continua ad utilizzare la denominazione di "ALICE BENVENUTI ONLUS" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo settore, la Fondazione assume la denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- d) - osserva i limiti previsti dall'art. 10, co. 6, lett. c) del D.Lgs. n. 460/1997;
- e) - in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, co. 2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to: Lucia Betti, Luca Nannini notaio

[illegible][illegible]